DETERMINA n. 350 del 23/04/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 LAVAFERRI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI

Direttore Struttura: ***PANARELLI CESARINO***
Responsabile procedimento: ***RIGHI SILVIA***

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che risulta necessario procedere all'acquisto di n. 2 Lavaferri occorrenti al Blocco Operatorio e alla Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Mantova, come da richiesta conservata in atti in sostituzione di Lavaferri dichiarate fuori uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "*nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 per l'anno 2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate disposizioni e determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma

3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare della Regione, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

PRECISATO che i prodotti di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO:
- che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I;
- della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell' All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è

operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:
- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

CONSIDERATO altresì che, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, il cui rispetto di norma comporta il divieto di invitare a partecipare alla procedura successiva il contraente uscente e gli operatori economici precedentemente invitati e non affidatari, il

principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura comunque aperta al mercato, nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, come confermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 4 del 10 luglio 2019, da ritenersi ancora valide, in quanto non sostituite per la disciplina dell'affidamento diretto dall'All.to I.1 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:
- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

DATO ATTO che, in osservanza delle disposizioni normative e delle Linee Guida ANAC sopra citate, la pubblicazione sulla Piattaforma Sintel della richiesta di offerta indirizzata alla ditta individuata, è stare resa comunque visibile a qualunque operatore economico iscritto nel relativo elenco in quanto in possesso dei requisiti generali, al fine di consentire di presentare richiesta di essere invitato a partecipare alla medesima procedura, senza alcuna limitazione del numero di operatori economici invitabili, con la riserva di eventuale posticipo a loro favore dei termini di presentazione delle offerte;

DATO ATTO altresì, che è stato pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, avviso informativo della suddetta Richiesta di Offerta, indicante i termini e le modalità per la presentazione di eventuali richieste di essere invitati a presentare offerta per la medesima fornitura;

DATO ATTO che:
- la modalità di pubblicazione sopra citata è quindi, di fatto, equiparabile ad una indagine di mercato di cui all'art. 2 dell'All.to II.1 del citato DLgs 31 marzo 2023 n. 36, avendone tutti i contenuti ivi previsti, senza alcuna limitazione nel numero degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura ed ammessi a presentare offerta;
- si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra

citata;
- è stata invitata a presentare offerta la ditta SMEG Spa di Guastalla (RE);
- al fine di garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione, la richiesta d'offerta, pubblicata sul portale Sintel, è stata resa visibile a tutti gli operatori economici iscritti con possibilità da parte di questi ultimi di chiedere di essere invitati;
- hanno chiesto di essere invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

- ditta AT-OS Srl di Colognola ai Colli (VR);
- ditta CISA Production Srl di Lucca;
- ditta GETINGE ITALIA Srl di Cinisello Balsamo (MI);
- ditta SERVIZIOSPEDALIERI Srl di Mercogliano (AV);
- ditta STEELCO Spa di Riese Pio X (TV);

CONSIDERATO che entro il termine ultimo e perentorio previsto per la presentazione dell'offerta, fissato per il giorno 20 febbraio 2024, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- AT-OS Srl
- SMEG Spa
- STEELCO Spa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle suddette ditte offerenti e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

PRECISATO che l'assegnazione della fornitura avverrà, previa verifica dell'idoneità e della conformità alla configurazione ed alle caratteristiche tecniche previste nel Capitolato Tecnico, con la valutazione espressa insindacabilmente da questa ASST sulla base di valutazioni che tengono conto sia dell'elemento economico che degli elementi tecnico qualitativi dell'offerta;

VISTE le offerte economiche delle ditte e precisamente:

- AT-OS Srl € 47.676,50 Iva esclusa;
- SMEG Spa € 48.700,00 Iva esclusa;
- STEELCO Spa € 55.000,00 Iva esclusa;

VISTA la Relazione Tecnica prot. n. 18759/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), rassegnata dall'Ing. Marco Franzoni, Dirigente

della Struttura di Ingegneria Clinica e dalla Sig.ra Patrizia Davi, Coordinatrice della Centrale di Sterilizzazione, nella quale si dichiara l'idoneità delle offerte e si propone l'aggiudicazione alla ditta Smeg Spa;

RITENUTO pertanto, tenuto conto delle motivazioni espresse nella citata Relazione tecnica, di procedere all'affidamento della fornitura di n. 2 Lavaferri, modello WD4060 per il Blocco Operatorio e modello WD7015 per la Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Mantova a favore della ditta SMEG Spa di Guastalla (RE);

DATO ATTO che:
- il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
- il costo complessivo della fornitura pari ad € 48.700,00 Iva esclusa (€ 59.414,00 Iva 22% inclusa), viene conteggiato sul conto patrimoniale n. 30204000 del Bilancio 2024;
- la spesa risulta finanziata con l'utilizzo del "*Fondo accantonamento L. 189/2012 art. 2 c 1. (l. Balduzzi)"* di cui al conto patrimoniale 51105002;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Marco Franzoni, Dirigente della Struttura di Ingegneria Clinica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **RIGHI SILVIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assegnare la fornitura di n. 2 Lavaferri, modello WD4060 per il Blocco Operatorio e modello WD7015 per la Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Mantova a favore della ditta SMEG Spa di Guastalla (RE) per un importo complessivo pari ad € 59.414,00 Iva 22% inclusa;

2. di dare atto che:
   - il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
   - il costo complessivo della fornitura pari ad € 59.414,00 Iva 22% inclusa, viene conteggiato sul conto patrimoniale n. 30204000 del Bilancio 2024;
   - la spesa risulta finanziata con l'utilizzo del "*Fondo accantonamento L. 189/2012 art. 2 c 1. (l. Balduzzi)"* di cui al conto patrimoniale 51105002;

3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;

4. di prendere atto che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità del servizio, conclusa la procedura sopra citata, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che verranno effettuati prima della stipula del contratto stesso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020, n.120;

5. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Marco Franzoni, Dirigente della Struttura di Ingegneria Clinica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 350 del 23/04/2024

Fascicolo 105/2024 Cl: 1.06.03
Proposta n. 685/2024